



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE

La Società Eni gas e luce S.p.A.

dal mese di marzo 2018, a seguito della nuova disciplina in tema di *prescrizione biennale* dei crediti afferenti a consumi energetici risalenti nel tempo e fatturati a conguaglio, ha gestito in maniera inadeguata le relative istanze presentate dai consumatori, in particolare attribuendo ai medesimi la responsabilità della mancata/tardiva fatturazione unicamente sulla base delle dichiarazioni del Distributore circa i vani tentativi di lettura dei contatori, non documentate ed anzi spesso smentite da controprove fornite dagli utenti.

Tale pratica è stata ritenuta scorretta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005 (*Codice del Consumo*), dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con Delibera del 22 dicembre 2020, ha irrogato ad Eni gas e luce S.p.A. una sanzione pari a 5 milioni di euro.

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 1, co. 4, della *Legge di Bilancio 2018* (l. 205/2017), per effetto della predetta Delibera, l’utente ha, in ogni caso, diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di indebito conguaglio.

L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa ai sensi dell’art. 27, comma 8, del *Codice del Consumo*.

(Delibera adottata nell’adunanza del 22 dicembre 2020 e disponibile sul sito www.agcm.it)